

Massimo Confortini  
Giovanni Guida

# CODICE CIVILE RAGIONATO

con schemi a lettura guidata

con la collaborazione di  
Alessandra Giannotti

XIII edizione

**2026**

  
Neldiritto  
Editore

produce l'ulteriore effetto della separazione patrimoniale, con la conseguenza che l'erede deve soddisfare i debiti ereditari *ultra vires*.

La dottrina recente ha provveduto ad analizzare molti aspetti della vicenda successoria come modificata dal D.Lgs. 10.10.2022, n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), che introduce significative novità, per le eredità devolute ai minori e alle persone sottoposte a misure di protezione. La riforma suddetta ha spogliato il tribunale di competenze in materia di volontaria giurisdizione (residua quella ex art. 747 c.p.c., relativa all'autorizzazione alla vendita di beni ereditari) attribuendole - e questa è un'assoluta novità per l'ordinamento - ai notai. L'art. 21, D.Lgs. 10.10.2022, n. 149 stabilisce, invero, che le autorizzazioni per la stipula degli atti pubblici e scritture private autenticate, nei quali interviene un minore, un interdetto, un inabilitato o un soggetto beneficiario della misura dell'amministrazione di sostegno, ovvero aventi ad oggetto beni ereditari, possono essere rilasciate, previa richiesta scritta delle parti, personalmente o per il tramite di procuratore legale, dal notaio rogante.

La suddetta competenza notarile, in materia di provvedimenti autorizzatori, non soffre di vincoli territoriali, vale a dirsi non è legata in alcun modo al domicilio o alla residenza della persona nel cui interesse il provvedimento è richiesto. Unico collegamento è il conferimento dell'incarico alla stipula.

Giova tuttavia porre in luce che l'autorizzazione notarile alla stipula dell'atto non è immediatamente efficace; il provvedimento acquisirà efficacia solo decorsi venti giorni, senza che sia stato proposto reclamo avverso di esso, dalla sua comunicazione (a cura del notaio medesimo) alla cancelleria del tribunale, che sarebbe stato competente al rilascio della corrispondente autorizzazione giudiziale, e al pubblico ministero presso il medesimo tribunale.

Ne consegue che l'autorizzazione ad accettare l'eredità con beneficio di inventario, potrà essere concessa direttamente dallo stesso notaio che poi riceverà, a proprio ministero, l'atto di accettazione e il correlato inventario.

**485. Chiamato all'eredità che è nel possesso di beni.** — Il chiamato all'eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso di beni ereditari, deve fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione [456] o della notizia della devoluta eredità. Se entro questo termine lo ha cominciato ma non è stato in grado di completarlo, può ottenere dal tribunale<sup>(1)</sup> [disp. att. 51-bis] del luogo in cui si è aperta la successione una proroga che, salvo gravi circostanze, non deve eccedere i tre mesi [487; c.p.c. 749<sup>5</sup>].

Trascorso tale termine senza che l'inventario sia stato compiuto, il chiamato all'eredità è considerato erede puro e semplice.

Compuito l'inventario, il chiamato che non abbia ancora fatto la dichiarazione a norma dell'articolo 484 ha un termine di quaranta giorni da quello del compimento dell'inventario medesimo, per deliberare se accetta [470 ss.] o rinuncia all'eredità [519 ss.]. Trascorso questo termine senza che abbia deliberato, è considerato erede puro e semplice [476].

#### **Evoluzione normativa**

<sup>(1)</sup> Il D.lgs. 13 luglio 2017, n. 116 (in G.U. 31/07/2017, n.177) ha disposto con l'art. 27, co. 2, lett. a) e con l'art. 32 co. 5 la modifica dell'art. 485, co. 1, prevedendo che - a partire dal 31 ottobre 2021 - la parola "tribunale" verrà sostituita con la parola "giudice di pace". Il D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, ha poi disposto, con l'art. 32, comma 3, che la predetta modifica entri in vigore il 31 ottobre 2025. Il d.l. 8 agosto 2025, n. 117, convertito con modificazioni dalla L. 3 ottobre 2025 n. 148, nel modificare l'art. 32, comma 3 del D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116) ha conseguentemente disposto (con l'art. 6, comma 2, lettera a)), che la modifica entrerà in vigore il 31 ottobre 2026.

Si introduce un'ipotesi di **acquisto ereditario mediante accettazione "presunta"**, legale o coatta. Elemento essenziale è che il chiamato si trovi a qualsiasi titolo nel possesso dei beni ereditari, inteso come materiale disponibilità dei medesimi, compresa quindi la detenzione. Si richiede, inoltre, la consapevolezza dell'avvenuta apertura della successione, della devoluzione in suo favore e dell'appartenenza dei beni posseduti all'asse. L'onere di eseguire l'inventario va adempiuto entro il termine di tre mesi (prorogabili di altri tre) dal giorno di apertura della successione o della notizia della delazione. In mancanza, il chiamato possessore diviene erede puro e semplice, salvo si tratti di incapace o persona giuridica. Compuito l'inventario, il chiamato che non abbia ancora fatto la dichiarazione di accettazione beneficiata, ha un ulteriore termine di quaranta giorni, per dichiarare se accetta o rinuncia. In assenza di dichiarazione, è considerato erede puro e semplice, non potendogli più giovare né la rinuncia, né l'eventuale dismissione del possesso. L'acquisto si verifica *ex lege*, per cui, rispetto alle ipotesi "ordinarie", sono diversi i presupposti ma identici gli effetti, applicandosi comunque il principio *semel heres semper heres*.  
Sotto il profilo strettamente processuale bisogna considerare che l'"*actio interrogatoria*" di cui all'art. 481 c.c. non è proponibile nei confronti del chiamato in possesso dei beni ereditari, in quanto la stessa ha lo scopo di abbreviare il termine di prescrizione di cui all'art. 480 c.c. e non quello di tre mesi entro il quale il predetto chiamato deve, ai sensi dell'art. 485 c.c., compiere l'inventario (Cass., 1° giugno 2023, n. 15587).

**486. Poteri.** — Durante i termini stabiliti dall'articolo precedente per fare l'inventario e per deliberare, il chiamato, oltre che esercitare i poteri indicati nell'articolo 460, può stare in giudizio come convenuto per rappresentare l'eredità.

Se non compare, l'autorità giudiziaria nomina un curatore all'eredità affinché la rappresenti in giudizio [c.p.c. 78 - 80].

Per la **conservazione del patrimonio ereditario**, durante la pendenza del termine intercorrente tra la redazione dell'inventario e la dichiarazione di accettazione o rinuncia, sono riconosciuti al chiamato i poteri di vigilanza e amministrazione temporanea di cui all'art. 460 c.c. Il chiamato acquista, inoltre, la legittimazione passiva a stare in giudizio per rappresentare l'eredità e, qualora non compaia in giudizio, è prevista la possibilità di nominare un curatore, con poteri limitati al solo giudizio in corso.

**487. Chiamato all'eredità che non è nel possesso di beni.** — Il chiamato all'eredità che non è nel possesso di beni ereditari, può fare la dichiarazione di accettare col beneficio d'inventario [484], fino a che il diritto di accettare non è prescritto [480].

Quando ha fatto la dichiarazione, deve compiere l'inventario nel termine di tre mesi dalla dichiarazione, salvo la proroga accordata dall'autorità giudiziaria a norma dell'articolo 485; in mancanza, è considerato erede puro e semplice.

Quando ha fatto l'inventario non preceduto da dichiarazione d'accettazione, questa deve essere fatta nei quaranta giorni successivi al compimento dell'inventario; in mancanza il chiamato perde il diritto di accettare l'eredità.

La norma è espressione di un **principio generale**: il chiamato non possessore può acquistare l'eredità mediante accettazione, anche con beneficio d'inventario, entro dieci anni dall'apertura della successione (art. 480 c.c.) o entro il termine più breve fissato dall'autorità giudiziaria (art. 481 c.c.). Qualora dichiari

di voler accettare con beneficio deve, però, compiere l'inventario nei tre mesi successivi, salvo proroga (v. art. 484 c.c.). In mancanza, è considerato erede puro e semplice, verificandosi una causa di decadenza dal beneficio già acquisito per effetto della dichiarazione. Per contro, qualora il chiamato abbia compiuto l'inventario e non abbia provveduto ad emettere la dichiarazione di accettazione beneficiata, nei quaranta giorni successivi alla sua chiusura, perde definitivamente il diritto di accettare, sia con beneficio d'inventario, sia puramente e semplicemente.

**488. Dichiaraione in caso di termine fissato dall'autorità giudiziaria.** —

— Il chiamato all'eredità, che non è nel possesso di beni ereditari, qualora gli sia assegnato un termine a norma dell'articolo 481, deve, entro detto termine, compiere anche l'inventario; se fa la dichiarazione e non l'inventario, è considerato erede puro e semplice [476].

L'autorità giudiziaria può accordare una dilazione [749].

Il chiamato non possessore che intende accettare con beneficio d'inventario, se interpellato *ex art. 481 c.c.*, deve rendere la dichiarazione di accettazione beneficiata e compiere l'inventario entro il termine fissato dal giudice, eventualmente prorogato (art. 484 c.c.). Non gode del beneficio, ed è considerato erede puro e semplice, il chiamato che nel termine dichiari di accettare con beneficio d'inventario e poi non compia, entro lo stesso termine, l'inventario. Il chiamato perde, invece, il diritto di accettare se, entro il termine, abbia redatto l'inventario, ma non abbia dato luogo alla predetta dichiarazione.

**489. Incapaci.** — I minori [2], gli interdetti [414] e gli inabilitati [415] non s'intendono decaduti dal beneficio d'inventario [471, 472], se non al compimento di un anno dalla maggiore età [2] o dal cessare dello stato d'interdizione o d'inabilitazione [431], qualora entro tale termine non si siano conformati alle norme della presente sezione [484-494].

La norma riguarda la **decadenza dal beneficio e non dal diritto di accettare**, per cui l'accettazione dell'eredità compiuta dal rappresentante dell'incapace debitamente autorizzato, non seguita dall'inventario, secondo la dottrina dominante, consente all'incapace di acquisire la qualità di erede beneficiato, purché, naturalmente, l'inventario venga eseguito entro un anno dalla cessazione della incapacità. L'incapace, divenuto maggiorenne o riacquistata comunque la capacità, deve provvedere a compiere l'inventario (o a completarlo) entro i termini di legge, al fine di conservare la qualità di erede beneficiato. Deve, inoltre, chiedere l'autorizzazione al Tribunale del luogo di apertura della successione, ai sensi degli artt. 493 c.c. e 747 c.p.c., per alienare i beni ereditari, al fine di non decadere dal beneficio. Tale interpretazione, condivisa anche da una parte della giurisprudenza, finalizzata a garantire massimamente la tutela dell'incapace ed impedisce inoltre che questi decada dal beneficio per un inadempimento del suo legale rappresentante, evitandosi nel contempo la perdita per prescrizione del diritto di acquistare l'eredità oramai accettata, risulta parzialmente superata dalla più recente giurisprudenza. *Cass., Sez. un., 06 dicembre 2024, n. 31310* ha avuto modo di chiarire che "la dichiarazione di accettazione di eredità con beneficio di inventario resa dal legale rappresentante del minore, anche se non seguita dalla redazione dell'inventario, fa acquisire al minore la qualità di erede, rendendo priva di efficacia la rinuncia all'eredità manifestata dallo stesso una volta raggiunta la maggiore età".

**490. Effetti del beneficio d'inventario.** — L'effetto del beneficio d'inventario consiste nel tener distinto il patrimonio del defunto da quello dell'erede [2930, 2941 n. 5].

Conseguentemente:

- 1) l'erede conserva verso l'eredità tutti i diritti e tutti gli obblighi che aveva verso il defunto, tranne quelli che si sono estinti per effetto della morte [448];
- 2) l'erede non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni a lui pervenuti [564].
- 3) i creditori dell'eredità e i legatari hanno preferenza sul patrimonio ereditario di fronte ai creditori dell'erede [495, 499, 502]. Essi però non sono dispensati dal mandare la separazione dei beni, secondo le disposizioni del capo seguente [512 ss.], se vogliono conservare questa preferenza anche nel caso che l'erede decada dal beneficio d'inventario [493, 494, 505, 564] o vi rinunzi.


L'effetto principale del beneficio d'inventario è la **separazione del patrimonio ereditario da quello personale dell'erede**, esclusi gli effetti della confusione. Sono effetti ulteriori: l'instaurazione di un rapporto giuridico unisoggettivo, in quanto l'erede conserva verso l'eredità tutti i diritti e tutti gli obblighi che aveva verso il defunto; la limitazione della responsabilità patrimoniale, per cui l'erede è tenuto al pagamento dei debiti e pesi ereditari soltanto entro i limiti del valore dell'asse ereditario (*intra vires e cum viribus hereditatis*). Infine, i creditori dell'eredità ed i legatari hanno preferenza sul patrimonio ereditario di fronte ai creditori dell'erede. Creditori e legatari, cioè, non possono aggredire i beni personali dell'erede, ma rispetto ai creditori personali dell'erede hanno diritto ad essere preferiti nel soddisfacimento delle loro ragioni sui beni dell'asse ereditario. Questo effetto, però, può venir meno in caso di decadenza dal beneficio d'inventario o di rinuncia ad esso. Creditori e legatari possono, dunque, cautelarsi ed ottenere ugualmente l'effetto giuridico della preferenza domandando la separazione dei beni (artt. 512 c.c. e ss.).

**491. Responsabilità dell'erede nell'amministrazione.** — L'erede con beneficio d'inventario non risponde dell'amministrazione dei beni ereditari se non per colpa grave [496, 531, 789, 1176].

L'amministrazione dell'erede beneficiato deve essere orientata alla **conservazione della consistenza dei beni ereditari**, in vista della tutela dei diritti dei creditori e legatari. Infatti, l'erede, in qualità di proprietario e titolare del patrimonio ereditario, dovrebbe essere esente da qualsivoglia forma di responsabilità; mentre, in qualità di amministratore, dovrebbe rispondere normalmente anche della colpa lieve. La previsione rappresenterebbe un punto di equilibrio, limitando la responsabilità dell'erede ai soli casi di colpa grave. Tale responsabilità si giustifica cioè col fatto che l'amministrazione dell'erede si svolge non solo nell'interesse proprio, ma anche nell'interesse altrui. La responsabilità configurata dalla norma non comporta comunque decadenza dal beneficio d'inventario, ma soltanto l'obbligo di risarcire i danni eventualmente causati ai creditori e legatari.

**492. Garanzia.** — Se i creditori o altri aventi interesse lo richiedono [c.p.c. 750], l'erede deve dare idonea garanzia [1179; c.p.c. 119] per il valore dei beni mobili [812] compresi nell'inventario, per i frutti [820] degli immobili e per il prezzo dei medesimi che sopravanzano al pagamento dei creditori ipotecari [c.p.c. 750].

## 15. Le donazioni. Oggetto ed effetti.



### Le donazioni. Oggetto ed effetti.

#### *Le donazioni.*

La donazione è il contratto con il quale, per spirto di liberalità, una parte arricchisce l'altra disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa una obbligazione (art. 769 c.c.): è un contratto a titolo gratuito, consensuale, che si perfeziona per effetto della sola manifestazione di volontà delle parti, senza necessità di consegna della *res* donata (salvo per le donazioni di modico valore); si tratta di un contratto normalmente traslativo (salvi i casi di donazione liberatoria e obbligatoria) e formale.

La donazione si caratterizza sia per l'elemento soggettivo, cioè per l'*animus donandi* consistente nella consapevolezza di attribuire ad altri un vantaggio patrimoniale senza esservi in alcun modo costretti, sia per l'elemento oggettivo, costituito dall'incremento del patrimonio altri e dal depauperamento di chi ha disposto del diritto o assunto l'obbligazione (Cass. 26 maggio 2000 n. 6994).

La donazione è un contratto che richiede la forma solenne e *ad substantiam* dell'atto pubblico (art. 782 c.c.), alla presenza necessaria di due testimoni.

L'atto pubblico è richiesto qualunque sia l'intento delle parti ovvero l'oggetto della liberalità (cosa mobile o immobile).

#### Oggetto ed effetti.

In relazione all'oggetto si distinguono:

- a) diritti reali di godimento: oltre al diritto di proprietà, oggetto della donazione può anche essere la costituzione di un diritto reale di godimento a favore di altri;
- b) universalità di cose: una pluralità di beni che appartengono alla stessa persona e hanno una destinazione unitaria possono essere oggetto di donazione;
- c) eredità: è ammисibile la donazione di eredità così come prevista dall'art. 477 c.c. e dall'art. 1547 comma 2 c.c.;
- d) crediti: oggetto della donazione possono essere anche uno o più crediti che il donante ha verso un terzo;
- e) titoli di credito e partecipazioni di società: possono formare oggetto di donazione nei limiti in cui è consentito il loro trasferimento (l'atto in questo caso è soggetto ad un duplice requisito formale e cioè quello proprio del titolo, ad es. la girata, e quello generale della donazione);
- f) beni futuri: i beni inesistenti in natura o non ancora appartenenti al donante non possono costituire oggetto di donazione, salvo si tratti di frutti non ancora separati;
- g) beni mobili e immobili: possono essere oggetto di donazione.

In relazione agli effetti dell'atto donativo si possono distinguere:

- effetto reale: donazioni con le quali si costituisce o si trasferisce un diritto reale o di credito;
- effetto liberatorio: donazioni con le quali si rinuncia ad un diritto;
- effetto obbligatorio: donazioni con le quali si assume un'obbligazione nei confronti del donatario.

- Cos'è la donazione?
- È a titolo gratuito o a titolo oneroso?
- Quale forma è richiesta per la donazione?
- Le donazioni possono avere ad oggetto diritti reali di godimento oppure titoli di credito?
- Quali sono gli effetti dell'atto donativo?